



STATUTO revisione del 26 02 2008

I - NATURA E SCOPO

Art. 1 - E' costituita dal 1933 la Giovane Montagna di Vicenza, con sede in Vicenza - Borgo Scroffa n. 18, sezione locale dell'associazione nazionale Giovane Montagna con sede a Torino. La sezione svolge attività di promozione sociale e ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni di carattere alpinistico, escursionistico, ricreativo, culturale e con iniziative editoriali, secondo gli scopi, i principi e le disposizioni dettati dallo Statuto Fondamentale della Giovane Montagna.

Art. 2 - L'associazione è apolitica e apartitica, si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati. Gli eventuali proventi o utili delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 4 - Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio di Presidenza.

II - DEI SOCI

Art. 5 - Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, accettano il presente Statuto e lo Statuto fondamentale della Giovane Montagna. I soci della Giovane Montagna di Vicenza possono essere Effettivi, Onorari e Benemeriti.

Possono essere nominati Soci Onorari persone fisiche (soci e non) che si siano particolarmente distinte per l'attività svolta nella pratica e/o nello studio della montagna, oppure per avere collaborato per lungo tempo all'organizzazione dell'attività associativa, con un contributo personale esemplare e straordinario.

Possono essere nominati Soci Benemeriti enti o persone fisiche (soci e non), che abbiano attuato a favore dell'associazione, anche occasionalmente, un'opera di significativa rilevanza e gratuità.

I soci Effettivi possono essere Ordinari o Aggregati. Sono Soci Ordinari le persone, anche minorenni, iscritte all'associazione a pieno titolo individuale e cioè indipendentemente dal riferimento ad altri associati, mentre sono Soci Aggregati le persone iscritte all'associazione quali appartenenti al nucleo familiare di un socio delle altre categorie. Oltre ai Soci Effettivi, Onorari e Benemeriti possono essere definite altre categorie di soci, ma solo con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, previa proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 6 - Per l'ammissione alla Giovane Montagna di Vicenza in qualità di Socio Effettivo bisogna presentare regolare domanda, diretta al Presidente e contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un consigliere.

Se l'aspirante è minorenne la sua domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci. La domanda presentata entro il 31 agosto dà diritto all'iscrizione per l'anno in corso; quella presentata dopo tale data viene presa in considerazione per l'anno successivo.

Le domande di ammissione a socio vengono esaminate dal Consiglio di Presidenza che decide a maggioranza. L'esito della domanda di ammissione a socio deve essere comunicato all'interessato per lettera. Il Consiglio di Presidenza è tenuto a giustificare la sua eventuale decisione negativa.

Ciascun socio si obbliga all'accettazione ed alla esatta osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna, con particolare riguardo all'articolo 2, e nel presente Statuto.

Il nuovo ammesso, per essere socio a tutti gli effetti, deve versare la quota sociale e quella di ammissione/iscrizione.

Ogni Socio Effettivo è vincolato all'iscrizione per un anno da quello della sua accettazione.

L'adesione dei soci deve intendersi di durata illimitata, salvo casi di recesso o di esclusione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

Art. 7 - I soci hanno diritto di:

a) avere la tessera personale di riconoscimento e di fregiarsi del distintivo sociale;

b) partecipare alle attività della Giovane Montagna di Vicenza, usufruendo in tali occasioni del materiale alpinistico e didattico-culturale eventualmente messo a disposizione, nonché di frequentare i locali della sede negli orari di apertura; il tutto nell'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto;

c) assistere/partecipare all'Assemblea dei Soci, eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi, con precisazione che il diritto di accesso alle cariche elettive è riservato ai soci maggiorenni, purchè iscritti da almeno un anno.

La determinazione di altre agevolazioni comuni ai soci, come pure qualsiasi variazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono demandate all'Assemblea dei Soci.

Le pubblicazioni periodiche (notiziario) dell'associazione, curate dal Consiglio di Presidenza, vanno inviate ai Soci Effettivi Ordinari, Onorari e Benemeriti.

Essi hanno diritto inoltre di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previo incarico autorizzato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 8 - La qualità del socio cessa:

a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente a mezzo lettera raccomandata;

b) per cancellazione dai ruoli dei soci deliberata dal Consiglio di Presidenza a causa di pregiudizio al buon nome o agli interessi dell'associazione, con possibilità di appello all'assemblea, entro 30 (trenta) giorni; è comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

c) se non avrà provveduto a versare la quota associativa annuale entro il 31 di marzo del nuovo anno sociale; il socio, se provvederà al pagamento in tempo successivo, potrà comunque essere riammesso ma solo a seguito presentazione di nuova domanda e pagamento della quota di ammissione.

III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci é l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci in via ordinaria delibera sulla relazione annuale del Presidente, sul bilancio consuntivo e preventivo, sui programmi di attività e su quant'altro previsto all'ordine del giorno, stabilisce annualmente le aliquote della quota di ammissione e delle quote annuali di Soci Ordinari e Aggregati, che devono essere diverse tra loro, e discute in genere tutto quanto possa interessare la vita sociale del sodalizio.

L'Assemblea dei Soci nomina ed elegge, con votazione e scrutinio segreto, il Consiglio di Presidenza che, entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea, si riunirà per eleggere, tra i suoi eletti, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere, i delegati all'Assemblea nazionale in ragione di uno ogni gruppo di trenta soci o frazione di trenta.

Art. 11 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci e, trascorsa un'ora, in seconda convocazione, purchè sia presente, direttamente o per delega, almeno un quarto dei soci.

I soci che intendessero proporre argomenti da discutere in assemblea ordinaria, oltre a quelli già previsti dall'ordine del giorno, dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci viene presieduta da persona da nominarsi tra i suoi membri su proposta del Consiglio di Presidenza e il verbale dell'assemblea è redatto a cura del Segretario dell'assemblea, anche questi da nominarsi tra i suoi membri. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 13 - In Assemblea hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni. Le deliberazioni vengono prese di norma per alzata di mano, tranne per quanto riguarda l'elezione del Consiglio di Presidenza che dovrà avvenire sempre con voto segreto. Per l'elezione del Consiglio di Presidenza si vota un numero di persone pari al numero di Consiglieri da eleggere (vedi art. 16). In caso di parità di preferenze, entrerà a far parte del Consiglio il socio, tra i due, più giovane di età. Altre delibere, dietro richiesta motivata, potranno essere prese con voto segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 14 - Il voto è personale. Un socio può comunque farsi rappresentare da un altro socio affidandogli una delega scritta. Un socio può rendersi portatore di non più di due deleghe.

IV - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 15 - Il Consiglio di Presidenza compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare ha il compito di:

a) rappresentare la Giovane Montagna di Vicenza presso le autorità o nelle manifestazioni pubbliche con precisazione che comunque la rappresentanza dell'associazione presso terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente, salve in ogni caso specifiche deleghe;

- b) vigilare sull'osservanza da parte dei soci del presente Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dello Statuto fondamentale Giovane Montagna;
- c) predisporre le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- d) provvedere alla gestione patrimoniale di spettanza, in esecuzione alle direttive dell'Assemblea dei Soci, e predisporre i relativi bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea medesima;
- e) studiare e sottoporre all'Assemblea dei Soci tutte quelle iniziative e proposte che ritenesse utili all'attività della Giovane Montagna;
- f) editare il periodico sociale e altre pubblicazioni alpinistico-culturali, affidandone la direzione tecnica a persona competente.

Art. 16 - Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero dispari di soci che può variare da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) in funzione del numero dei soci iscritti, e cioè: un consigliere per ogni gruppo di 20 (venti) soci o frazione di 20 (venti). Il Consiglio di Presidenza risponde del suo operato all'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza dura in carica 2 (due) anni. I suoi membri devono essere soci da almeno un anno e partecipanti alla vita dell'associazione; sono rieleggibili alla scadenza del mandato; possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci anche prima di tale scadenza.

Art. 18 - Il Consiglio di Presidenza può nominare nel suo seno delle commissioni specificatamente incaricate di compiti particolari, quali ad esempio una Commissione Gite. Tali commissioni devono essere presiedute da un Consigliere e possono essere composte anche da soci non eletti in Consiglio di Presidenza, i quali però non hanno diritto di voto nelle delibere del Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma ogni quindici giorni e viene convocato a cura del Presidente con preavviso di una settimana, con qualunque modalità. E' validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri.

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza semplice dei presenti, sempre per alzata di mano, tranne per casi particolari e su richiesta specifica di un consigliere. In caso di parità nella votazione decide il voto del Presidente. I verbali delle sue riunioni possono essere consultati dai soci solamente presso la sede sociale.

Art. 21 - Fuori dai termini normali di scadenza, i componenti del Consiglio di Presidenza cessano dal loro incarico:

- a) per dimissioni motivate da dare per iscritto;
- b) per assenza non giustificata a tre consecutive riunioni del Consiglio.
- c) per revoca deliberata dall'Assemblea dei Soci.

A sostituire il componente cessato può essere chiamato il primo non eletto nella lista dei votati dell'ultima Assemblea.

Art. 22 - Il Consiglio di Presidenza può formulare ed approvare, con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, regolamenti interni specifici per alcune attività quali, ad esempio, il Regolamento Gite, il Regolamento della Biblioteca, eccetera.

Art. 23 - Tutte le cariche del Consiglio di Presidenza sono gratuite. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di scorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

V - PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Art. 24 - Il Presidente presiede alla direzione ed alla amministrazione dell'associazione, coordinandone l'attività. Ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi. Deve essere maggiorenne di età. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 25 - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Deve essere maggiorenne di età.

Art. 26 - Il Segretario disimpegna i lavori di segreteria, tiene aggiornato il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio di Presidenza, lo schedario dei soci; segue e cura la biblioteca sezionale.

Art. 27 - Il Cassiere amministra i fondi sezionali, tiene aggiornato il giornale di cassa, prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo, cura la riscossione delle quote sociali, tiene aggiornato l'inventario di tutto il materiale di proprietà dell'associazione.

VI - RISORSE E BILANCIO

Art. 28 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite, oltre che dal fondo cassa disponibile, da:

- a) arredamenti della sede sociale;

- b) materiale alpinistico;
- c) materiale di biblioteca;
- d) contributi e quote associative;
- e) donazioni e lasciti;
- f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 29 - L'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo ottobre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio di Presidenza, depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, possono essere consultati da ogni associato, sono approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato e approvato entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

VII - MODIFICHE

Art. 30 - Per introdurre modificazioni al presente Statuto dovrà presentarsi relativa proposta all'Assemblea Straordinaria dei Soci, per iniziativa del Consiglio di Presidenza o di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. Le proposte di modifica dello Statuto, per venire adottate, dovranno essere comunicate ai soci almeno tre mesi prima dell'Assemblea, che delibererà su di esse a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, richiedendosi per la validità della costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione, la presenza di persona o per delega dei 2/3 (due terzi) dei Soci. Le modifiche dovranno essere ratificate dall'Ufficio di Presidenza nazionale della Giovane Montagna, in conformità all'Art. 26 dello Statuto Fondamentale.

VIII - PATRIMONIO, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE e NORME TRANSITORIE

Art. 31 - L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Soci riunita in sessione Straordinaria. La deliberazione, per essere valida e operante, deve raccogliere la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci regolarmente iscritti.

Art. 32 - In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio sociale verrà destinato in conformità alle disposizioni dell'ultima Assemblea dei Soci, con obbligo di devolverlo al Consiglio centrale della Giovane Montagna in conformità all'Art. 32 dello Statuto Fondamentale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.